

# Tasi, sugli errori promesso il perdono

Il Sole 24 Ore  
Venerdì 13 Giugno 2014 - N. 160

## Il Governo: niente sanzioni e interessi per chi sbaglia nel dedalo di aliquote e scadenze

In via amministrativa, se basta, oppure con una legge, se serve, in ogni caso, «i contribuenti onesti non verranno colpiti da interessi o sanzioni» per gli inciampi in una delle tante variabili che ostacolano i pagamenti della Tasi. La rassicurazione è arrivata ieri dal vice ministro dell'Economia Enrico Morando, e rafforza il solco tracciato mercoledì dall'intervento del sottosegretario di Via XX Settembre, Enrico Zanetti, in risposta al question time in commissione Finanze alla Camera (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).

Resta da chiarire quali errori, ed entro quali termini, potranno essere sanati, ma l'intervento del Governo a questo punto è certo. «Personalmente - ha precisato Morando - ritengo sia sufficiente l'azione amministrativa, attraverso una direttiva o una circolare dell'agenzia delle Entrate, ma se serve interverremo con una norma di correzione».

Legge o circolare, i problemi da tamponare sono parecchi e si moltiplicano insieme con le sfaccettature infinite del tributo. Il più importante per diffusione riguarda le date: la legge, dopo una prima fase di incertezza, ha fissato per l'acconto il 16 giugno e il Governo, con il decreto legge della scorsa settimana e l'emendamento parallelo al decreto Irpef, ha deciso di confermarla nei Comuni che hanno deliberato entro il 23 maggio. In queste delibere, però, si trova di tutto anche dal punto di vista del calendario: quelle approvate prima del decreto «salva-Roma» ter, quando le date erano libere, possono prevedere date diverse dal 16 giugno, e la stessa scelta è stata compiuta anche da Comuni che hanno deciso dopo, sfruttando la loro «autonomia regolamentare». Altre am-

ministrazioni hanno deciso proroghe più o meno in extremis, perché pressate dai contribuenti e dalle associazioni di professionisti e consumatori. Spesso, in questi casi, la delibera continua a riportare la data del 16 giugno, ma i Comuni hanno annunciato in vario modo la possibilità di pagare senza interessi e sanzioni entro date successive.

In questi casi, a ben vedere, il problema sanzioni è legato più che altro alle difficoltà dei contribuenti che devono destreggiarsi fra le date diverse decise da Comune a Comune. Per chi paga entro la scadenza fissata dall'amministrazione, comunque, il rischio di penalità o interessi non dovrebbe presentarsi, perché a farlo scattare sarebbe l'accertamento avviato dallo stesso Comune che ha deciso la proroga.

Più complicato, allora, è il quadro negli enti che hanno confermato la data del 16 giugno, e magari hanno servito un menu di aliquote e parametri particolarmente ricco e quindi in grado di mettere in difficoltà chi deve fare i conti: in media, secondo i dati di Assoftware, ogni delibera contiene 11-12 aliquote diverse per le differenti tipologie di immobili, e anche le detrazioni, quando ci sono, intervengono a complicare il quadro. Ci sono Comuni che hanno deciso più di 20 sconti articolati per fasce di rendita catastale; altri hanno introdotto formule che producono detrazioni "personalizzate"; altri ancora si sono dedicati alla presenza di anziani o disabili, con parametri variamente incrociati con le condizioni reddituali o patrimoniali della famiglia che costringono professionisti e centri di assistenza fiscale a complicate ricerche dei dati. In questi casi, bisognerà decidere se lo stop alle sanzioni riguarderà solo chi si presenta puntuale alla cassa ma sbaglia i calcoli (come avvenuto per il saldo Imu del 2013) o anche i ritardatari, e in quali termini.

Quando il caos supera i livelli di guardia, interviene anche lo Statuto del contribuente, che blocca interessi e sanzioni se l'errore è dovuto da «obiettive condizioni di incertezza della norma tributaria» (articolo 10 della legge 21/2000). Le «condizioni di incertezza», però, dovrebbero essere accertate da un giudice, e quindi intervenire dopo che l'accertamento ha bussato alla porta del contribuente ed è stato impugnato. «Le soluzioni - conferma il sottosegretario all'Economia Enrico Zanetti - ci sono e devono evitare sanzionibeffa: ma il prossimo impegno è quello di rivedere le norme sul Fisco locale, perché ormai siamo al delirio».

### Chi deve pagare entro lunedì 16 giugno

	IMU	TASI
<b>ABITAZIONE PRINCIPALE</b>	Paga l'Imu solo se è di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), con aliquota abitazione principale e detrazione di 200 euro	Paga la Tasi se il Comune ha inviato la delibera al Mef e ha deliberato l'applicazione della Tasi per le abitazioni principali. Aliquote e detrazioni variano da Comune a Comune
<b>ABITAZIONI ASSIMILATE PER LEGGE (1)</b>	Non pagano Imu, salvo che si tratti di abitazioni di lusso	Pagano la Tasi come tutte le altre abitazioni principali
<b>ABITAZIONI ASSIMILATE PER REGOLAMENTO (2)</b>	Non pagano Imu, salvo che si tratti di abitazioni di lusso	Pagano la Tasi come tutte le altre abitazioni principali
<b>COMODATI CASI PARTICOLARI (3)</b>	Il 50 per cento del marito è soggetto a Imu. La quota della moglie è assimilata all'abitazione principale e non paga Imu, fino a 500 euro di rendita, mentre per i 200 euro di rendita eccedenti paga l'Imu	Il 50% della moglie paga la Tasi come abitazione principale e si sconta tutta l'eventuale detrazione deliberata dal Comune, limitatamente ai primi 500 euro di rendita. La restante parte sarà soggetta all'aliquota Tasi deliberata per gli altri immobili
<b>SECONDE CASE</b>	Soggette a Imu in base alle aliquote deliberate nel 2013	Soggette a Tasi se deliberata dal Comune. Se si tratta di alloggio occupato da soggetto diverso dal possessore allora una quota variabile tra il 10 e il 30 per cento della Tasi è a carico del detentore
<b>FABBRICATI RURALI STRUMENTALI</b>	Esclusi dall'Imu	Soggetti a Tasi. Si può deliberare un'aliquota max dell'1 per mille
<b>FABBRICATO RURALE ABITATIVO</b>	Se abitazione affittata a coltivare è soggetta a Imu, con aliquota ordinaria. Se però non si tratta di abitazione utilizzata da dipendenti assunti a tempo indeterminato o determinato per almeno 100 giorni, è strumentale ed escluso dall'Imu	Si applica la Tasi come per qualsiasi altro fabbricato
<b>IMMOBILI MERCE</b>	Esclusi dall'Imu	Soggetti a Tasi in base all'aliquota deliberata dal Comune
<b>CAPANNONI</b>	Soggetti a Imu	Soggetta Tasi, una parte spetta all'utilizzatore
<b>FABBRICATI IN LEASING</b>	L'Imu è dovuta dal locatario finanziario	La Tasi è dovuta dal locatario finanziario
<b>AREA FABBRICABILE</b>	Soggetta a Imu	Soggetta a Tasi se deliberata
<b>TERRENI AGRICOLI</b>	Soggetti a Imu	Esclusi dalla Tasi
<b>AREA FABBRICABILE (4)</b>	Soggetta a Imu come terreno agricolo	Esclusa dalla Tasi

Nota: (1) Abitazione dei militari, alloggi sociali, alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci, ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione; (2) Abitazioni concesse in comodato a parenti di primo grado. Abitazioni di anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero; (3) Abitazione posseduta da due coniugi e data in comodato al padre della moglie. L'assimilazione è disposta fino a 500 euro di rendita e l'abitazione ha rendita pari a 700; (4) Posseduta e condotta da coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale

G.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA